

# **COMUNE DI CORMANO**

**PROVINCIA DI MILANO**

## **REGOLAMENTO AFFIDO FAMILIARE**

**COMUNI DI BRESSO, CINISELLO BALSAMO, COLOGNO MONZESE, CORMANO,  
CUSANO MILANINO, SESTO SAN GIOVANNI**

**Approvato con deliberazione di C.C. n. 7 del 14/02/2005**

## ***INDICE***

- ART. 1 – RIFERIMENTI LEGISLATIVI
- ART. 2 – IMPEGNI DEL COMUNE
- ART. 3 – I DIRITTI DEL BAMBINO, DELLA FAMIGLIA AFFIDATARIA E DELLA FAMIGLIA D’ORIGINE
- ART. 4 – ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI E COMPETENZE
- ART. 5 – COMPITI DEI SERVIZI TERRITORIALI
- ART. 6 – COMPITI DEL SERVIZIO AFFIDI INTERCOMUNALE
- ART. 7 – IMPEGNI DELLE FAMIGLIE AFFIDATARIE
- ART. 8 – IMPEGNI DELLA FAMIGLIA DI ORIGINE
- ART. 9 – CONCLUSIONE DELL’AFFIDO
- ART. 10 – COMPITI DEL TAVOLO INTERCOMUNALE

## **REGOLAMENTO AFFIDO FAMILIARE**

**COMUNI DI BRESSO, CINISELLO BALSAMO, COLOGNO MONZESE, CORMANO, CUSANO MILANINO, SESTO SAN GIOVANNI**

I suddetti Comuni, firmatari dell’accordo di programma per la promozione e gestione dell’Affido Familiare sul territorio intercomunale, intendono regolamentare il Servizio al fine di perseguire le

finalità e gli obiettivi, stabiliti dall'art. 1 dell'Accordo di Programma, attraverso un regolamento che definisce i criteri, i tempi e le modalità dell'affidamento, e gli impegni e i diritti delle Amministrazioni, delle famiglie di origine e degli affidatari.

### **Art. 1: Riferimenti legislativi**

L'affido familiare è disposto dal Servizio Sociale del Comune di residenza del minore, in applicazione delle norme contenute nella legge 149/2001 nonché nella legge regionale n. 1/86, art. n. 80, 81, 82, previo consenso manifestato dai genitori, o dal genitore esercente la potestà o dal tutore, dopo aver sentito anche il minore che ha compiuto gli anni dodici o di età inferiore in considerazione della sua capacità di discernimento. Ove manchi l'assenso dei genitori esercenti la potestà o del tutore, provvede il Tribunale per i minorenni.

Il Giudice Tutelare del luogo dove si trova il minore rende esecutivo il provvedimento con decreto.

La durata dell'affidamento deve essere rapportabile al complesso di interventi volti al superamento della difficoltà temporanea della famiglia di origine e non può superare la durata di ventiquattro mesi ed è prorogabile, dal Tribunale per i Minorenni, qualora la sospensione dell'affidamento rechi pregiudizio al minore.

### **Art. 2: Impegni del Comune**

Il Comune responsabile dell'affido provvede a:

- Formalizzare l'affido, sia consensuale sia non consensuale, utilizzando un "contratto" dove devono essere indicati: durata, interventi per il minore e per la famiglia di origine, tempi di verifica, diritti e doveri delle persone e dei servizi coinvolti;
- Approvare il contributo economico a favore degli affidatari, svincolato dall'ISEE, indicizzato annualmente in base all'indice medio annuo ISTAT, con le seguenti quantificazioni:

AFFIDO A TEMPO PIENO PRESSO TERZI	Da € 309,87 a € 423,09 Mensili
AFFIDO A TEMPO PIENO PRESSO PARENTI	Da € 206,58 a € 309,87 Mensili
AFFIDO A TEMPO PARZIALE (*)	Da € 103,29 a € 211,54 Mensili
AFFIDO PER VACANZE (*)	€ 12,91 (£ 25.000) GIORNALIERI
AFFIDO PER FINE SETTIMANA (*)	€ 11,88 (£. 23.000) GIORNALIERI

(\*) Gli importi sono indicativi: il contributo verrà valutato e definito sulla base del progetto individuale

- Approvare contributi per eventuali prestazioni straordinarie preventivamente concordate e documentate:
  - spese di carattere sanitario che non possano essere garantite dal servizio S.S.N.;
  - spese di psicoterapia, se non disponibili in strutture pubbliche e/o convenzionate;
  - spese per sostegni scolastici ed educativi ed in casi di comprovata necessità;
- Attivare la copertura assicurativa regionale per incidenti dei minori affidati e agli affidatari, nonché per danni provocati a terzi dai minori nel corso dell'affido.
- Garantire il rispetto dei diritti del bambino, della famiglia affidataria e della famiglia d'origine.

- Richiedere, se del caso, alla famiglia naturale di contribuire, a seconda delle proprie possibilità economiche, alle spese relative al minore.
- Riconoscere all'Amministrazione Comunale che garantisce il percorso di affido il rimborso della spesa per tale attività, come concordato con Protocollo di intesa tra le Amministrazioni che hanno siglato l'Accordo di programma relativo alla gestione intercomunale degli affidi.

### **Art. 3: I diritti del bambino, della famiglia affidataria e della famiglia d'origine**

IL BAMBINO ha diritto:

- ad essere preparato, informato ed ascoltato rispetto il progetto d'affido;
- a mantenere rapporti con la famiglia di origine;
- a mantenere rapporti con la famiglia affidataria anche a termine dell'affido, quando non vi sia controindicazione.

LA FAMIGLIA AFFIDATARIA ha diritto:

- ad essere informata sulle finalità dell'affidamento, in generale e per lo specifico progetto;
- ad essere coinvolta in tutte le fasi del progetto;
- ad avere un sostegno individuale e di gruppo;
- ad avere facilitazioni per l'accesso ai servizi sanitari, educativi e sociali;
- ad avere un contributo svincolato dall'ISEE, indicizzato annualmente.

LA FAMIGLIA D'ORIGINE ha diritto:

- ad essere informata sulle finalità dell'affidamento, in generale e per lo specifico progetto;
- ad essere coinvolta in tutte le fasi del progetto d'aiuto per superare i problemi;
- ad avere un sostegno individuale sulle difficoltà;
- a mantenere i rapporti con il proprio figlio, salvo diversi provvedimenti dell'A.G.
- a contribuire, a seconda delle proprie possibilità economiche, alle spese relative al minore.

### **Art. 4: Organizzazione dei servizi e competenze**

L'affidamento è realizzato con il lavoro integrato dei Servizi Sociali Territoriali e del Servizio Affidi intercomunale, che si incontrano periodicamente.

I Servizi Territoriali sono quelli che si occupano del bambino e della sua famiglia d'origine, mentre il Servizio Affidi si occupa del progetto di affido e delle famiglie affidatarie.

Gli operatori dei Servizi Territoriali e del Servizio Affidi prevedono **momenti di verifica** tra famiglia d'origine, famiglia affidataria e bambino (compatibilmente al progetto formulato) e garantiscono in ogni fase del percorso il diritto all'informazione chiara e corretta nei confronti delle persone coinvolte.

### **Art. 5: Compiti dei Servizi Territoriali**

L'Equipe territoriale (Assistente sociale e psicologo) del Comune di residenza del minore segnala con relazione scritta all'Equipe intercomunale affidi presso una delle due sedi, o Sesto San Giovanni o

Cinisello Balsamo la necessità di attivare un progetto di affido in favore di un bambino. Tutte le segnalazioni verranno valutate dall'Equipe intercomunale in seduta integrata.

Svolge, pertanto, le seguenti funzioni:

- esprime una valutazione psico-sociale della situazione del bambino e della sua famiglia;
- formula un'ipotesi di progetto in cui sono definiti gli obiettivi, la durata prevedibile, gli interventi di supporto garantiti alla famiglia d'origine, la regolamentazione degli incontri tra famiglie, bambino e servizio;
- fornisce indicazioni in merito alle caratteristiche della famiglia affidataria ritenute prioritarie per un possibile abbinamento;
- verifica con l'Equipe affidi l'andamento del progetto con cadenza trimestrale escluso il periodo iniziale;
- concorda con l'Equipe Affidi gli interventi di sostegno necessari al bambino ed attiva gli interventi di supporto in favore della famiglia di origine al fine di superare la difficoltà temporanea;
- informa, con relazione scritta, il Giudice Tutelare o il Tribunale per i Minorenni in merito al progetto di affido attivato, e ne invia copia per conoscenza all'équipe intercomunale affidi;
- formalizza con atto dirigenziale l'affido e dà conseguente formale incarico all'équipe affidi individuata come referente del caso della conduzione dell'affido.

#### **Art. 6: Compiti del Servizio Affidi intercomunale**

Il Servizio Affidi intercomunale attraverso le sue due équipe svolge le seguenti funzioni:

- conduce i gruppi informativi sull'istituto e la tematica dell'affido;
- effettua la selezione e la formazione delle famiglie disponibili all'affido verificando l'idoneità delle stesse, al fine di realizzare una raccolta delle risorse disponibili;
- aggiorna e gestisce la banca dati relativa alle famiglie affidatarie;
- valuta la progettualità e l'ipotesi di abbinamento con le famiglie disponibili;
- attua il progetto di affido, su mandato dell'Amministrazione Comunale di residenza del minore, offrendo sostegno alle famiglie affidatarie e al minore;
- verifica trimestralmente, escluso il periodo iniziale, con i Servizi territoriali lo sviluppo del progetto
- promuove il percorso metodologico relativo alla chiusura del progetto di affido attraverso incontri con il Servizio Territoriale, colloqui di restituzione con la famiglia affidataria e con il bambino;
- fornisce annualmente al Servizio Territoriale una relazione scritta sul progetto di affido ed alla conclusione dello stesso;
- fornisce il rendiconto relativo alle attività condotte rispetto al singolo progetto di affido, utile al fine del calcolo di quanto dovuto dall'Amministrazione inviante.

Tali funzioni vengono garantite dagli incontri congiunti mensili delle due équipe del Servizio intercomunale affidi.

#### **Art. 7: Impegni delle famiglie affidatarie**

Le famiglie affidatarie si impegnano a:

- provvedere alla cura, al mantenimento, all'educazione e all'istruzione del bambino, in collaborazione con l'Equipe Affidi, tenendo conto, ove possibile, delle indicazioni dei genitori per i

quali non vi sia stata pronuncia della decadenza della potestà genitoriale, sempre comunque in relazione all'interesse del bambino;

- curare e mantenere, concordando le modalità con gli operatori dei Servizi, i rapporti con la famiglia d'origine, nel rispetto delle prescrizioni dell'autorità giudiziaria;
- agevolare i rapporti tra il bambino e la sua famiglia per favorire il reinserimento;
- mantenere rapporti costanti con gli operatori dell'Equipe Affidi e seguirne le indicazioni;
- partecipare agli incontri mensili previsti dal Servizio Affidi;
- offrire condizioni ambientali soddisfacenti (igiene, sicurezza, salubrità);
- attuare eventuali interventi medici giudicati necessari per la salute del bambino dandone immediata comunicazione all'Equipe Affidi;
- evitare di chiedere alla famiglia di origine del bambino somme di denaro per qualsiasi motivo;
- assicurare la massima discrezione circa la situazione del bambino e della sua famiglia d'origine.

### **Art. 8: Impegni della famiglia di origine**

La famiglia d'origine del bambino in affido si impegna a:

- seguire le indicazioni definite nel progetto di affido per il superamento della situazione di difficoltà;
- sostenere il proprio figlio nelle diverse fasi dell'esperienza di affido;
- rispettare modalità, orari e durata degli incontri con il figlio e la famiglia affidataria, come concordato con gli operatori dei Servizi, nel rispetto, se del caso, delle prescrizioni dell'autorità giudiziaria;
- favorire con la collaborazione dei Servizi e degli affidatari il rientro del minore in famiglia;
- contribuire se del caso, a seconda delle proprie possibilità economiche, alle spese relative al bambino;
- collaborare con i servizi e la famiglia affidataria.

### **Art. 9: Conclusione dell'affido**

L'affidamento si conclude con il provvedimento dell'autorità che lo ha disposto, cioè quando la famiglia d'origine ha superato le proprie difficoltà, o nel caso in cui la prosecuzione non sia più nell'interesse del minore, o con la maggiore età.

Gli operatori sono tenuti ad informare le persone coinvolte sull'andamento dell'affido e sulla valutazione relativa alla conclusione dello stesso.

Gli stessi operatori hanno il compito di preparare la conclusione, di sostenere ed aiutare il bambino, la sua famiglia e la famiglia affidataria a realizzare il rientro e di mantenere per il tempo necessario i rapporti con la famiglia d'origine, il minore e la famiglia affidataria.

### **Art. 10: Compiti del Tavolo intercomunale**

Il tavolo di Coordinamento intercomunale è costituito da almeno un operatore tecnico per Amministrazione coinvolta, con il compito di monitorare l'andamento delle iniziative e di proporre eventuali sviluppi delle stesse. Tale tavolo si riunisce almeno una volta ogni tre mesi.